ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 34 **Campobasso, 14 gennaio 2022.**
Circolare n. 01/2022

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA

Questo Ordine, avendo ricevuto diverse rimostranze da parte di assistiti che si sono rivolti presso le farmacie per eseguire i tamponi rapidi, riepiloga le disposizioni riguardanti il corretto espletamento dei tamponi presso le farmacie.

- AMBIENTI E REQUISITI PER ESECUZIONIE TAMPONI

I test devono essere eseguiti in un ambiente dedicato o separato dal locale vendita oppure
a farmacia chiusa. E' altresì possibile eseguirli in ambiente esterno, mediante l'utilizzo di
strutture mobili temporanee (su suolo privato o su suolo pubblico previo accordo con l'Amministrazione proprietaria) e di locali in utilizzo alla farmacia medesima, che siano
ricompresi nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della
stessa farmacia.
A prescindere da quale modalità si scelga, è necessario e fondamentale **garantire la riservatezza e la sicurezza necessaria e tutelare la privacy dell'utente.**

Bisogna esporre un avviso all'ingresso della farmacia o del locale separato dedicato alla somministrazione dei test antigenici rapidi con chiare istruzioni sulle modalità di accesso e il numero massimo di persone che possono accedervi.
È necessario garantire la presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico; assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante; garantire che l'area dove avviene la somministrazione del test

antigenico rapido abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione.

Il test va svolto preferibilmente su appuntamento; gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti.
Il/la farmacista incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati
dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il
naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o
sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell'utente sottoposto a test),
protezione oculare (visiera/occhiali).
Il/la farmacista esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica
del prodotto in uso: durante l'esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del
produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso.
L'igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve
essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica.

- **REGISTRAZIONE E TRACCIABILITA'**

La farmacia provvede alla tempestiva registrazione e tracciabilità dei dati dell'utente, compreso l'esito – sia positivo che negativo – dei test rapidi sul portale "Sistema Tessera Sanitaria"
(www.sistemats.it).
In caso di esito positivo del test, il farmacista provvede a darne immediata comunicazione all'utente e, dopo averlo registrato sul portale "Sistema TS", deve procedere al caricamento dei dati anagrafici identificativi della persona positiva direttamente sul sistema ASREM denominato SIC "Sistema Sorveglianza Covid" (http://sic.regione.molise.it).
Per le persone che invece effettuano un test di controllo a seguito di uno precedentemente positivo ed ottengono un risultato di avvenuta negativizzazione, il farmacista provvede, anche in questo caso,ad alimentare la citata piattaforma SIC con tale informazione etichettando la scheda del soggetto con lo stato "ANTIGENICO NEGATIVO".
Inoltre, si fa presente che le farmacie, a partire dal giorno 14 c.m., dovrà alimentare, entro la serata o al massimo entro le ore 9 del giorno successivo, il sistema SIC con i

dati di riepilogo giornalieri relativi ai test antigenici effettuati (sia positivi che negativi).

- **PRIVACY E CONSENSO INFORMATO PER MINORI**

Il titolare/direttore della farmacia è il responsabile del trattamento dei dati e del rispetto della normativa sulla privacy.
Nel caso di somministrazione del test antigenico rapido nei confronti di un minore/incapace il test deve essere condotto in presenza del genitore/tutore/soggetto affidatario, previa compilazione del modulo predisposto (come già comunicato e inviato ai farmacisti) che deve essere conservato da parte della Farmacia.
Su richiesta dell'utente, i referti e/o green pass possono essere inviati per mail e, subito dopo, vanno prontamente eliminati dalla casella di posta inviata.
In egual modo, qualora si stampi per errore una copia eccedente dell'esito, questo va immediatamente distrutto mediante tritadocumenti.

Rifiuti

È necessario: assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato, secondo quanto prescritto dal quadro normativo vigente; identificare uno spazio idoneo accessibile solo al personale autorizzato per il deposito temporaneo dei contenitori in attesa del ritiro; predisporre contenitori speciali per materiale infetto categoria B (UN 3291), che dovranno essere periodicamente prelevati e smaltiti da società autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto concerne le modalità di smaltimento dei reagenti e dei materiali di consumo per
l'effettuazione del test rapido, occorre seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore; quanto
precede vale anche per la manutenzione e la sanificazione dell'eventuale strumento di lettura.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA TENERE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI DELLA FARMACIA E DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA.

Il titolare/direttore della farmacia garantisce:

- il rispetto delle norme anti Covid-19;
- l'attivazione di idonee e validate misure di sicurezza e di prevenzione dall'esposizione al contagio da Covid-19 per il personale della farmacia;
- adeguata documentazione per la raccolta del consenso informato al test (**solo per i minori**) e per il tracciamento del percorso successivo in caso di

positività, comprese le informazioni circa l'isolamento e la quarantena, nonché informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere;
- disporre di procedure di sanificazione degli ambienti e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale degli operatori;
- **predisporre un'organizzazione che preveda la corretta esecuzione e registrazione dei test;**
- disporre di procedura che descrive tutte le modalità di conservazione, di prelievo e di smaltimento del materiale utilizzato per i test;
- indicare il personale che effettua la prestazione e che garantisce l'applicazione di tutte le fasi della procedura, dall'effettuazione del tampone alla sua lettura e al rilascio dell'attestazione dell'esito.

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE A LIVELLO GLOBALE DELLA NUOVA VARIANTE DENOMINATA OMICRON

Si rende noto che a seguito di numerosi quesiti posti dagli iscritti sulle misure da adottare si chiarisce quanto segue:
qualora un sanitario rimanga contagiato nello svolgimento della propria professione o in altre situazioni, dovrà attenersi alle disposizioni come di seguito riassunte:

TIPO CONTATTO	CONDIZIONE DEL SOGGETTO	MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
CONTATTI STRETTI (ad alto rischio)	• Soggetto non vaccinato • Soggetto che non abbia completato il ciclo vaccinale primario • Soggetto che abbia completato il ciclo vaccinale primario da 14 giorni	Quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso Al termine del periodo tampone molecolare o antigenico con risultato negativo
	• Soggetto che abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni con green pass ancora valido e **asintomatico**	Quarantena di 5 giorni Al termine del periodo tampone molecolare o antigenico con risultato negativo
	• Soggetti asintomatici che	Non si applica la quarantena.

	abbiano ricevuto la dose booster • Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster • Soggetti asintomatici guariti da SARS-Cov-2 nei 120 giorni precedenti	Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Periodo di auto sorveglianza termina al giorno 5. Alla comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare; se positivo ripetere il test al quinto giorno successivo alla data del contatto stretto. **Gli operatori sanitari devono eseguire i tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto stretto.**
CONTATTI A BASSO RISCHIO	Il soggetto ha indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2	Non è necessaria la quarantena ma mantenere le precauzioni igienico-sanitarie.
	Il soggetto non ha indossato le mascherine chirurgiche o FFP2	Sorveglianza passiva

ISOLAMENTO IN CASO DI POSITIVITA'

Il soggetto ha ricevuto la dose booster Il soggetto ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni	il soggetto sia stato sempre asintomatico oppure il soggetto risulti asintomatico da almeno 3 giorni	Isolamento ridotto a 7 giorni Al termine del periodo tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

Per i dettagli si rinvia alla circolare pervenuta dalla Federazione che si allegano alla presente e che si raccomanda di leggere con molta attenzione.

ADEMPIMENTI OBBLIGO VACCINALE – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Questo Ordine nel fare chiarezza sui quesiti posti dalla Federazione al Ministero della Salute sull'obbligo vaccinale degli iscritti, rappresenta quanto segue:

ISCRITTI GIA' SOSPESI IN FORZA (QUESITO NUMERO UNO)

COMUNICAZIONE RIFERIMENTO DATORE DI LAVORO – RICHIESTA INVIO AD ADEMPIERE (QUESITO NUMERO DUE)

INVIO COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ALLE AUTORITA' E AGLI ENTI AI SENSI ART. 49 COMMA 2 DEL D,P,R, 221/1950 (QUESITO NUMERO TRE)

PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE CHE ESCLUDE SOSPENSIONE (QUESITO NUMERO QUATTRO)

VERIFICA AVVENUTA VACCINAZIONE (QUESITO NUMERO CINQUE)

ISCRIVENDI (QUESITO NUMERO SEI)

VACCINAZIONE EFFETTUATA ALL'ESTERO (QUESITO NUMERO SETTE)

Ciascun iscritto può prendere visione in dettaglio dei quesiti posti al Ministero dalla Federazione il cui documento si allega alla presente circolare.

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI .

Si informano tutti gli iscritti che il Ministero della Salute ha stabilito che è possibile effettuare in farmacia test antigenici rapidi anche all'assistito che abbia avuto contatti con persone affette da Covi-19, purché lo stesso non manifesti sintomi respiratori o non abbia una temperatura superiore ai 37,5° C.
Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO DELLE MASCHERINE FFP2

Si informano tutti gli iscritti che dal 3 gennaio 2022 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario , Federfarma,

Assofarm e Farmacie Unite con il quale si è stabilito il prezzo massimo di vendita al pubblico delle mascherine FFP2 a 0,75 euro IVA compresa al 5%.
Le farmacie interessate dovranno sottoscrivere il modulo che viene allegato alla presente circolare.
Il Protocollo d'Intesa è valido alla data della sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2021.
Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento

PROROGA SPOSTAMENTO CREDITI E NUOVE REGOLE ECM

Questo Ordine nel far seguito e riferimento alla precedente circolare n. 38 del 2021 fa presente che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha dato la facoltà a tutti gli iscritti di spostare i crediti ECM maturati negli anni precedenti fino al 31 dicembre 2022.
Si fa presente che la Commissione ha prorogato tale termine data l'emergenza pandemica.
Si rammenta, inoltre, che un iscritto che ha partecipato a un corso FAD, non lo troverà registrato sulla piattaforma COGEAPS in quanto è necessario che il corso FAD programmato dal Provider sia completamente terminato.
L'AGENAS trasmette al sistema informativo COGEAPS i dati sul corso effettuato dall'iscritto solo dopo 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento programmato dal Provider.
La COGEAPS procede d'ufficio allo spostamento dei crediti acquisiti da un triennio all'altro qualora il farmacista non vi abbia provveduto autonomamente e abbia una eccedenza sui crediti del triennio precedente.
La Commissione ha previsto per i farmacisti over 70 che svolgono la propria attività saltuariamente che siano esentati alla partecipazione dei corsi ECM.
Se l'attività non è saltuaria si perde tale diritto.

Si rammenta che, come già indicato nella precedente circolare n. 38 del 29/12/2021 , sono attivi i seguenti corsi:
Si rammenta che cosi come già indicato nella precedente circolare n. del sono attivi i seguenti corsi dai rispettivi titoli.
"*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista*"
" *SARS-CoV-2: l'evoluzione dei virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti"*
" Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia"
Tali corsi possono essere visionati sul portale della Federazione all'indirizzo: www.fadfofi.com.
Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERI DI TERMINILEGISLATIVI

Si informano gli iscritti che sulla G.U. del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il D.L. 228/2021 riguardante la proroga dei termini in materia di economia e finanza, salute e Università e Ricerca e di esame di stato.
In particolare le disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni , dei tirocini professionalizzanti e curriculari sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
L'art. 6 stabilisce che il Ministero dell'Università e della Ricerca può intervenire su normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione farmacista oltre ad altre categorie professionali.
Si fa presente che la nuova disciplina non rientra nei titoli conseguiti nel corrente anno accademico e la nuova disposizione deve essere regolamentata da un nuovo decreto ministeriale attuativo.
Sara curà dello Scrivente fornire ulteriori aggiornamenti in materia.

Copia della circolare della Federazione sin allega al presente documento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200000011/AG

Roma, 03.01.2022

Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).
Circolare n. 13427

4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Facendo seguito alle precedenti circolari in materia (in particolare, alle circolari federali n. 13160 del 12.08.2021 e 13368 del 7.12.2021), si informa che il Ministero della Salute, in considerazione del D.L. 229/2021 "*Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19*" e del parere del CTS del 29 dicembre 2021, ha adottato la circolare n. 60136 del 30/12/2021, recante "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)".*

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che **abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti **asintomatici** che:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) **Gli operatori sanitari <u>(e quindi anche i farmacisti)</u>** devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **<u>contatti a BASSO RISCHIO</u>**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla circolare del Ministero in oggetto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

ILPRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 03.01.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200000013/AG
Oggetto: D.L. 172/2021 Adempimenti obbligo vaccinale – chiarimenti del Ministero

Circolare n. 13429
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Ministero ha fornito riscontro ad una serie di quesiti posti dalle Federazioni degli Ordini soggetti agli adempimenti di cui al D.L. 172/2021 in materia di obbligo vaccinale

Con nota del 28.12.2021 (cfr all. 1) il Ministero della Salute ha fornito riscontro a quanto richiesto dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie, con nota del 30 novembre u.s. (cfr all. 2), circa alcune delle principali criticità interpretative sorte con l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenzia in sintesi quanto precisato dal Dicastero.

Iscritti già sospesi in forza delle disposizioni precedentemente vigenti (quesito 1)
L'accertamento concerne tutti gli iscritti, ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione da parte delle aziende sanitarie locali ai sensi della normativa previgente.

Comunicazione riferimenti datore di lavoro – richiesta nell'invito ad adempiere (quesito 2)
Il Ministero ha condiviso la proposta delle Federazioni circa la possibilità di chiedere direttamente all'interessato di fornire i dati del proprio datore di lavoro in occasione dell'invito ad adempiere.

Invio comunicazione sospensione alle autorità e agli enti ai sensi art. 49, comma 2, del DPR 221/1950 (quesito 3)

Il Ministero ha escluso che gli Ordini siano tenuti ad inviare la comunicazione anche agli enti di cui all'art. 49, comma 2, del DPR 221/1950, in quanto gli atti di accertamento non hanno natura disciplinare.

Produzione documentazione che esclude sospensione (quesito 4)

Viene chiarito che l'adempimento di cui al comma 3, dell'art. 1, capoverso Art. 4, del D.L. 172/2021 si riferisce alla richiesta da parte dell'Ordine di esibizione della documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all'atto di accertamento mediante la Piattaforma, non siano risultati in regola con la normativa vigente.

Ove l'interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa l'eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione produrrà effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che lo abbiano già completato da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo.

Il professionista ha la possibilità di evitare la sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione; per poter riprendere l'esercizio della professione, invece, non potrà limitarsi ad esibire tale prenotazione.

Pertanto:

- il professionista temporaneamente sospeso per non avere effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest'ultimo;
- il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, dovrà dimostrare l'avvenuta somministrazione di tale dose.

Verifica avvenuta vaccinazione (quesito 5)

Il Ministero concorda sull'opportunità di ricollegare l'obbligo di provvedere alla cancellazione dell'annotazione ad un riscontro tramite la Piattaforma.

Dalle informazioni acquisite dall'Ufficio legislativo del Ministero della salute e dalla competente Direzione generale della digitalizzazione e dei sistemi informativi, risulta che le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono operative; tali funzionalità consentono di verificare l'avvenuta vaccinazione anche da parte dei soggetti sospesi dall'esercizio della professione.

Iscrivendi (quesito 6)

L'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'albo da parte del professionista. Da parte degli Ordini, il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti.

Successivamente all'iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all'interrogazione della Piattaforma.

Per quanto riguarda "*l'adempimento dell'obbligo vaccinale con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose*" il Ministero ha chiarito che nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, potrà certamente avvenire l'iscrizione all'Albo, fermo restando l'onere dell'Ordine di verificare successivamente

l'intervenuta somministrazione della dose di richiamo. Al riguardo il Ministero ha precisato che le funzionalità della Piattaforma segnaleranno in sede di verifica da parte delle Federazioni, l'eventuale variazione dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Vaccinazione effettuata all'estero

Il Ministero ha infine chiarito che, laddove dalla verifica mediante la Piattaforma dovesse risultare l'inadempimento dell'obbligo, l'Ordine dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all'estero la documentazione eventualmente attestante l'avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Dicastero con riguardo all'eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall'EMA.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5– Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/5/

Ministero della Salute
DGPROF
0068503-P-28/12/2021
492708224

Alla Federazione Nazionale Ordini dei Medici-Chirurgi e Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
segreteria@fnomceo.it
presidenza@fnomceo.it

Alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it
posta@fofi.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it
info@pec.fnovi.it

Al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
info@psy.it
segreteria@pec.psypec.it

Alla Federazione Nazionale Ordini professioni Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it
presidenza@fnopo.it
segreteria@fnopo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
federazione@tsrm.org
federazione@pec.tsrm.org

Alla Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
federazione@fnopi.it

All'Ordine Nazione dei Biologi
protocollo@peconb.it
segreteria@onb.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Chimici e Fisici
segreteria@chimicifisici.it
segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Adempimenti degli Ordini ex articolo 1 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172. Riscontro richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alle note prot. n. 1495/2021 del 30 novembre u.s. e prot. n. 1501/2021 del 1° dicembre u.s, con le quali codeste Federazioni nazionali hanno chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riguardo agli adempimenti che dovranno essere posti in essere, in attuazione della citata normativa, dagli Ordini territoriali di appartenenza.

In merito alle singole problematiche sollevate nelle predette note, la scrivente Direzione ha effettuato appositi approfondimenti che sono stati sottoposti alle valutazioni dell'Ufficio legislativo al fine di acquisire il parere, che è stato formulato con nota prot. LEG n. 7964 del 21/12/2021.

Per quanto concerne i quesiti formulati con la citata nota del 30 novembre u.s., si rappresenta quanto segue.

In relazione al **quesito n.1**, si fa presente che il richiamato articolo 4, al comma 3, recita *"Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre".*

Pertanto, così come prospettato nel parere dell'Ufficio legislativo anzidetto "*è necessario che gli Ordini procedano ad un accertamento generale e automatizzato in ordine alla situazione vaccinale dei singoli iscritti, così come comprovata dal possesso della specifica certificazione verde. Tale accertamento, quindi, concerne tutti gli iscritti ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione ai sensi della norma previgente*".

Relativamente al **quesito n. 2**, su parere conforme dell'Ufficio legislativo, la scrivente Direzione ritiene di poter condividere la proposta di codeste Federazioni di chiedere direttamente all'interessato di fornire i riferimenti del proprio datore di lavoro in occasione dell'invito a produrre la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa"* nei termini previsti dal comma 3 del nuovo articolo 4.

Per quanto concerne il **quesito n. 3**, tenuto conto che gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottati dagli Ordini territoriali, da cui discende l'immediata sospensione dall'esercizio professionale, non hanno natura disciplinare, questa Direzione, nel concordare con l'interpretazione proposta da codeste Federazioni, è dell'avviso che le relative comunicazioni non dovranno essere inviate anche agli enti di cui all'articolo 49 del DPR 221 del 1950.

Relativamente al **quesito n. 4** l'Ufficio legislativo ha chiarito che *"l'adempimento di cui al comma 3 si riferisce alla richiesta da parte dell'Ordine di esibizione della documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all'atto di accertamento mediante la Piattaforma nazionale DGC, non siano risultati in regola con la normativa vigente. Ove l'interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa l'eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione, ai sensi del comma 5, produrrà effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano già completato il ciclo primario da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo. Non si ravvisa, quindi, una incongruenza tra il comma 3 e il comma 5. Quest'ultimo prevede una condizione più pregnante per la cessazione dell'efficacia della sospensione, rispetto a quella richiesta per evitare che la stessa sospensione sia comminata. In altri termini, nella prima fase del "contraddittorio", il legislatore offre all'interessato la possibilità di mettersi in regola con l'obbligo vaccinale, consentendogli di evitare la sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione. Viceversa, nell'eventualità in cui il professionista abbia deciso di non fruire di tale possibilità oppure non si sia sottoposto effettivamente alla vaccinazione prenotata nel successivo termine di venti giorni e sia incorso per questo nella sospensione, per poter riprendere l'esercizio della professione non potrà più limitarsi ad esibire la prenotazione. In particolare, ai fini che qui rilevano: - il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest'ultimo; - il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, dovrà dimostrare l'avvenuta somministrazione di tale dose.".*

Per quanto riguarda il **quesito n. 5**, tenuto conto anche del parere reso dall'Ufficio legislativo ha rappresentato che si concorda con codeste Federazioni circa la necessità di un riscontro della certificazione, tramite la Piattaforma nazionale DGC. A tal riguardo, si rappresenta che, dalle informazioni acquisite dall'Ufficio legislativo dalla competente Direzione generale della digitalizzazione e dei sistemi informativi, risulta che le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono operative; tali funzionalità consentono di verificare l'avvenuta vaccinazione anche da parte dei soggetti sospesi dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Relativamente al **quesito n. 6**, considerato che in base a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, si ritiene, sulla base anche del parere espresso dall'Ufficio legislativo che l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'albo da parte del professionista. Da parte degli Ordini il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti. Successivamente all'iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all'interrogazione della Piattaforma nazionale DGC". Inoltre, con riferimento all'ulteriore questione posta da codeste Federazioni "*di chiarire se per i neo-iscritti l'adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose*", si è dell'avviso, su conforme parere dell'Ufficio legislativo, che nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, potrà certamente avvenire l'iscrizione all'albo, fermo restando l'onere dell'Ordine di verificare successivamente l'intervenuta somministrazione della dose di richiamo. Al riguardo, si precisa che le funzionalità della piattaforma nazionale DGC segnaleranno in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, l'eventuale variazione dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Per quanto concerne la richiamata nota del 1° dicembre u.s., relativamente al quesito n.1, ad avviso dell'Ufficio legislativo "*il vuoto normativo lamentato dalle Federazioni è superato dalla intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299 del 17 dicembre 2021, del DPCM che ha introdotto nel DPCM 17 giugno 2021 il Capo III-bis, dedicato ai controlli sull'adempimento dell'obbligo vaccinale*".

Per quanto riguarda il quesito n. 2, secondo quanto rappresentato dall'Ufficio legislativo ".....", *laddove dalla verifica mediante la piattaforma nazionale DGC dovesse risultare l'inadempimento dell'obbligo, l'Ordine, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all'estero la documentazione eventualmente attestante l'avventa vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Ministero della salute con riguardo all'eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall'EMA (cfr. in particolare la circolare DGPREV 50269 del 4 novembre u.s.)".*

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rossana Ugenti)

Referente:
Dott.ssa Carla Cilfone
Tel. 06.59943884
email: c.cilfone@sanita.it

Prot. n. 1495/2021 Roma, 30 novembre 2021

Al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute
dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: **adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172.**

Gentile dott.ssa Ugenti,

all'esito di un incontro tenutosi tra le Federazioni e gli Ordini nazionali soggetti agli adempimenti di cui all'art. 4 del DL 44/2021, come sostituito dall'art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172, sono emersi alcuni dubbi interpretativi che abbiamo reputato opportuno sottoporre alla Sua attenzione, avendo ben chiara l'importanza di un'applicazione della norma omogena sul territorio, così da garantire il più efficace conseguimento dei suoi scopi e scongiurare, per quanto possibile, il prevedibile contenzioso che ne seguirà.

In attesa delle circolari ministeriali cui la norma subordina alcuni suoi ambiti applicativi, sin da subito illustriamo, *summa capita*, i principali aspetti su cui, a nostro parere, è urgente ottenere un chiarimento.

*

1. In primo luogo, posto che l'art. 1 sostituisce integralmente l'art. 4, DL 44/2021 - modificando profondamente tanto gli ambiti applicativi originariamente contemplati dalla norma quanto il procedimento finalizzato all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - non è chiaro se gli iscritti eventualmente già sospesi in forza delle disposizioni precedentemente vigenti debbano essere sottoposti sin da subito all'accertamento circa il rispetto dell'obbligo nei termini che esige la nuova formulazione del comma 1 ovvero se sia necessario attendere l'esaurimento della originaria sospensione, che la norma fissava al 31 dicembre 2021.

La prima opzione si lascerebbe prediligere poiché scongiurerebbe il rischio di soluzioni di continuità della sospensione, così evitando, anche per pochi giorni, il contatto del professionista non vaccinato con il pubblico, obiettivo quest'ultimo che, senza dubbio, la norma si prefigge.

Si chiede, pertanto, conferma dell'interpretazione proposta.

*

2. Il comma 4 impone agli Ordini professionali, accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, di darne comunicazione, oltre che all'interessato, anche al datore di lavoro per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente.

Gli Ordini, tuttavia, non sono in possesso di tale ultima informazione.

Per superare il problema, la soluzione operativa emersa durante l'incontro sarebbe quella di chiedere direttamente all'interessato di fornire l'informazione in occasione dell'invito a produrre la documentazione di

cui al comma 3, se del caso ammonendo sulla ricaduta disciplinarmente rilevante della dichiarazione omessa, errata o reticente.

È una soluzione che ci pare di buon senso ma che, ferme restando le ulteriori conseguenze a carico del professionista, anche penali, presta comunque il fianco a un'elusione della norma, soprattutto in caso di omesso riscontro.

Si ritiene, pertanto, di suggerire sin da ora una revisione della norma, in sede di conversione del decreto legge, che imponga la comunicazione al datore di lavoro solo "*ove noto*".

In ogni caso, qualora l'interessato abbia omesso di indicare il datore di lavoro a cui l'Ordine avrebbe dovuto comunicare l'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, si chiede di indicare se la predetta comunicazione al possa (o, addirittura, debba) essere disposta nell'eventualità in cui sia il datore di lavoro stesso a chiedere all'Ordine competente l'informazione sul mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di un proprio dipendente, in forza di documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di un rapporto lavorativo in essere.

Si chiede, pertanto, conferma della soluzione e dell'interpretazione proposte.

*

3. Ci si è, inoltre, chiesti se la comunicazione della sospensione debba essere inviata, oltre che all'interessato e all'eventuale datore di lavoro, anche alle autorità e agli enti cui vengono inviate le sospensioni ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

La natura espressamente non disciplinare della sospensione sembrerebbe escluderlo, tenuto conto che il citato art. 49 del DPR 221 del 1950 si riferisce esclusivamente ai provvedimenti di sospensione (e di radiazione) adottati all'esito di un procedimento disciplinare.

Si chiede, pertanto, conferma dell'interpretazione proposta.

*

4. Il comma 3, al penultimo e all'ultimo periodo, stabilisce che, qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti la vaccinazione, l'Ordine "*invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale*".

Sembrerebbe di capire, pertanto, che la produzione della richiesta di vaccinazione impedisca la sospensione dall'albo a meno che l'interessato ometta di documentare, entro i tre giorni successivi alla vaccinazione, la relativa certificazione.

Tuttavia non è, in primo luogo, chiaro se anche la prenotazione della prima dose abbia l'effetto di inibire la sospensione dall'albo (cosa che sembrerebbe stridere con la *ratio* della norma di scongiurare il contatto del professionista non vaccinato con il pubblico) oppure se la norma si riferisca alla seconda o alla terza dose.

Sembra, in ogni caso, porsi un problema di coordinamento con il comma 5, ai sensi del quale la sospensione dall'albo resta efficace fino alla comunicazione "*del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo*". La norma, dunque, è molto chiara nel riservare a queste due sole eventualità l'effetto di far venir meno la sospensione già disposta, non anche alla prenotazione della vaccinazione. Il terzo comma, invece, sembrerebbe precludere all'Ordine la possibilità di disporre la sospensione in caso di presentazione della richiesta di vaccinazione ***tout court***.

Si chiede, pertanto, di fornire l'interpretazione alla quale adeguarsi.

*

5. Il comma 5, poi, ricollega - come detto - la perdita di efficacia della sospensione alla "*comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021*".

Non è chiaro, tuttavia, quale sia la forma minima che la comunicazione da parte dell'interessato debba avere (se, ad esempio, debba essere accompagnata dalla certificazione di avvenuta vaccinazione), il che può condurre a meccanismi di elusione della norma, ferme restando le conseguenze - anche penali - a carico dell'interessato. Anche in questo caso sarebbe opportuno che, in sede di conversione del decreto, si ricollegasse l'obbligo di provvedere alla cancellazione dell'annotazione a un riscontro tramite Piattaforma nazionale-DGC.

Ulteriore problema da risolvere riguarda il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente poiché sembra di capire che l'Ordine non possa disporre la cancellazione dell'annotazione di sospensione fino a quando non abbia avuto notizia che anche il datore di lavoro sia stato messo a conoscenza dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Anche in questo caso è quanto mai opportuno chiarire entrambi tali aspetti.

*

6. Il comma 6, infine, stabilisce che l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito per l'iscrizione.

In questo caso non è chiaro quale sia il meccanismo di accertamento dell'obbligo, poiché i nuovi iscritti, fino alla domanda, non erano tenuti a vaccinarsi.

Si chiede, pertanto, di capire se l'interrogazione della Piattaforma nazionale-DGC possa riguardare anche gli interessati che abbiano proposto domanda di iscrizione (soluzione che, da un punto di vista operativo, appare da prediligere largamente) ovvero se sia necessario acquisire un certificato vaccinale. Si chiede, inoltre, di chiarire se per i neo-iscritti l'adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche solo con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose.

*

Consapevoli dei molteplici e pressanti impegni istituzionali del Ministero si confida comunque in un riscontro a breve in considerazione della necessità di fornire tempestivamente agli Ordini Territoriali indicazioni chiare ed univoche, ai fini della corretta applicazione della normativa in oggetto volta a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente **CNOP** David Lazzari	**La Presidente** **FNCF** Nausicaa Orlandi	**Il Presidente** **FNOMCeO** Filippo Anelli	**La Presidente** **FNOPI** Barbara Mangiacavalli	**La Presidente** **FNOPO** Silvia Vaccari
La Presidente **FNO TSRM e PSTRP** Teresa Calandra	**Il Presidente** **FNOVI** Gaetano Penocchio	**Il Presidente** **FOFI** Andrea Mandelli	**Il Presidente** **ONB** Vincenzo D'Anna	

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200000036/AG

Roma, 03.01.2022

Oggetto: Protocollo di intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Indicazioni.

Circolare n. 13430

4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Protocollo di Intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati: effettuazione dei test a soggetti che hanno avuto contatto con persone positive al Covid-19.

Si fa seguito alle circolari federali nn. 13161 del 12.8.2021, 13229 del 1.10.2021, 13420 del 28.12.2021), per informare che, alla luce della nuova normativa sulla quarantena, con nota del 30 dicembre 2021 n. 69100, il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di Federfarma, Assofarm e Farmacieunite di eliminare, dall'allegato 2 (Misure di sicurezza) del Protocollo di intesa del 5 agosto 2021, relativo alla somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, le parole "*non deve avere avuto, negli ultimi 10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19*".

Pertanto, è possibile effettuare in farmacia test antigenici rapidi anche al cittadino che abbia avuto contatti stretti con persone affette da Covid-19, purché lo stesso non manifesti sintomi respiratori o non abbia una temperatura superiore ai 37,5° C.

Al riguardo, il Ministero ha infatti precisato che le ulteriori prescrizioni riguardanti soggetti sintomatici non possono essere espunte, in quanto si tratta di misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Roma, 04.01.2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 2022000000100/AG
Oggtto: Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229 - Prezzo massimo di vendita al pubblico di una mascherina FFP2.
Circolare n. 13433
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Firmato il Protocollo d'intesa per la fissazione del prezzo delle mascherine FFP2.

Si informa che, ieri 3 gennaio u.s., è stato siglato il Protocollo d'intesa tra il Ministro della salute, il Commissario Straordinario all'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (cfr. circolare federale 13428 del 3 gennaio 2021), sul quale è stata sentita anche la scrivente Federazione.

Il Protocollo fissa in € 0,75 (IVA 5% compresa) il prezzo massimo di vendita al pubblico di una mascherina FFP2 avente le caratteristiche tecniche puntualmente indicate all'art. 1 dell'accordo, restando ferma la possibilità di praticare offerte migliorative nel caso di acquisti multipli da parte degli utenti.

La vendita al pubblico delle mascherine FFP2 al prezzo massimo di € 0,75 è praticata, su base volontaria, dalle farmacie che aderiranno al Protocollo compilando l'apposito modulo allegato ed è effettuabile fin da subito, anche in attesa dell'attivazione della registrazione sul portale Tessera Sanitaria. L'informazione della citata adesione sarà resa disponibile alla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19, anche ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

Il Protocollo d'intesa, ai sensi del predetto art. 3 del D.L. 229/2021, è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2022.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Ufficio: DAR/DMS Roma, 05.01.2022.
Protocollo: 202200000177/AG
Oggetto **Delibera CNFC 9 dicembre 2021: proroga spostamento crediti e altre nuove regole ECM - dal 30.12.2021 online il corso** "*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?*".
Circolare n. 13439
9.5
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Nuova delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla proroga di sei mesi dello spostamento dei crediti relativi ai corsi ECM con data fine evento 31.12.2021 per il recupero crediti precedenti trienni formativi, nonché su altre tematiche afferenti all'obbligo giuridico di aggiornamento professionale dei farmacisti.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto anticipato nella circolare n. 13410 del 23 dicembre u.s., si forniscono i seguenti chiarimenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita deliberazione assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha deciso di rivedere alcune regole che disciplinano specifici aspetti del sistema ECM.

Punti 1. e 2. Delibera CNFC del 9.12.2021

Con quanto previsto al **punto 1.** della suddetta delibera, la CNFC ha ridefinito il termine entro il quale i professionisti sanitari possono effettuare lo spostamento sul portale del Co.Ge.A.P.S. dei crediti ECM conseguiti in relazione ai corsi ECM con data fine evento 31.12.2021, al fine di consentire il recupero dell'assolvimento dell'obbligo nei precedenti trienni formativi, prorogando l'utilizzo di tale funzione di spostamento sino al 30.6.2022.

La decisione della Commissione è conseguenza sia del perpetrarsi dell'emergenza pandemica, che sta chiedendo un rilevante e fondamentale impegno di tanti professionisti sanitari nella lotta al Covid-19, sia della tempistica di rendicontazione agli enti accreditanti dei corsi di tutti i Provider ECM, ai sensi

dell'art. 73 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, incongruenza temporale già oggetto di segnalazione in seno alla CNFC da parte del componente di designazione FOFI, Dr. Giovanni Zorgno.

Infatti, come già segnalato in numerose circolari federali (da ultimo nella circolare n. 13319 dell'11 novembre u.s.), tale rendicontazione del Provider avviene nei successivi 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento o di termine on-line della FAD, quindi, soltanto successivamente l'AGENAS trasmette al summenzionato sistema informatico del COGEAPS il flusso dati con i crediti conseguiti.

Pertanto, a titolo esemplificativo, si rappresenta che i farmacisti non potranno trovare nel proprio archivio dei crediti di aggiornamento professionale (pressappoco fino agli ultimi giorni di marzo 2022), quelli relativi ai corsi ECM con data fine evento attigua al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, per tutti i professionisti sanitari non sarebbe stato possibile utilizzare pienamente lo strumento di spostamento di tali crediti ECM per il recupero del debito formativo dei precedenti trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Si rammenta l'iter per poter utilizzare questa funzione di recupero del debito ECM, che consente di spostare i propri crediti, purché eccedenti l'obbligo individuale, dal triennio 2022/2020 al triennio 2017/2019 oppure dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016:

- entrare nella propria area personale attraverso il link https://application.cogeaps.it/login (utilizzando obbligatoriamente lo SPID o la CIE o la CNS) ed accedere nella pagina con il riepilogo delle partecipazioni ECM;
- cliccare su "SPOSTAMENTO CREDITI";
- selezionare da quale triennio a quale triennio si desidera spostare i propri crediti (si ricorda che debbono essere eccedenti l'obbligo individuale, che non è possibile il doppio salto dal 2022/2020 al 2014/2016, che tale spostamento sarà irreversibile e che, conseguentemente, una volta spostate le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite);
- scegliere il corso e cliccare sul pulsante laterale per la funzione spostamento, tenendo presente che i relativi crediti potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione;
- una volta confermato, lo spostamento sarà effettuato e diventerà irreversibile.

Si precisa, infine, che a seguito dell'uso di tale possibilità di recupero del debito formativo, non saranno applicate al professionista le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1, punti 1 e 2.

La Commissione, al **punto 2.** della medesima delibera, ha deciso altresì che il COGEAPS proceda d'ufficio - per i professionisti che non si sono avvalsi autonomamente della sopra descritta facoltà di recupero del debito formativo - a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del medesimo triennio

*** *** ***

Punti 3. e 4. Delibera CNFC del 9.12.2021

Il **punto 3.** della summenzionata delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto un'importante novità, relativa all'automatismo dell'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età.

Conseguentemente, il CoGeAPS riconoscerà in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l'attività in modo saltuario, salvo che il singolo farmacista comunichi al Consorzio,

tramite il già citato portale informatico, lo svolgimento di attività professionale non saltuaria. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione.

Nel **punto 4.** della delibera in questione, la CNFC ha ritenuto necessario ribadire quanto già evidenziato dalla scrivente Federazione in precedenti circolari informative, in relazione all'uso inappropriato dello strumento di inserimento manuale dei crediti mancanti tramite portale Co.Ge.A.P.S. prima che sia decorso il già citato termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. La Commissione Nazionale ha evidenziato che, comunque, il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, è in ogni caso subordinato all'autorizzazione da parte dell'ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

*** *** ***

Attivo dal 30 dicembre 2021 anche il corso "*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista*?"

Con l'occasione si ricorda che dal 30 dicembre u.s. è attivo e fruibile sulla piattaforma di formazione a distanza federale www.fadfofi.com, senza oneri economici per tutti gli iscritti all'Albo, il corso denominato "*I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?*" (Id. 3836-340706).

Anche tale evento fa parte della nuova proposta formativa ECM, che FOFI Provider sta realizzando in proficua collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, andando così ad aggiungersi ai due corsi attivati nelle precedenti settimane: dal 9 novembre u.s. la FAD asincrona "*SARS-CoV-2: l'evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti*" (Id. 3836-337183) e dal 20 dicembre u.s. la FAD asincrona "*Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia*" (Id. 3836-340678).

*** *** ***

In considerazione dell'evidente rilevanza delle questioni affrontate e al fine di consentire ai farmacisti di conoscere appieno le regole che disciplinano la normativa ECM, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 05.01.2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200000169/AG
Oggetto: DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Circolare n. 13436
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in G.U. il decreto-legge in materia di termini legislativi.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021)

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre u.s., è stato pubblicato il D.L. 228/2021, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi ed in vigore dal 31 dicembre u.s.

In proposito, si richiamano le seguenti proroghe di interesse.

1) PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA

- Svolgimento assemblee societarie: vengono prorogate, fino al 31 luglio 2022, le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. Cura Italia (D.L. 18/2020-cfr. circolari federali nn. 12057 del 19.03.2020, 12215 del 6.05.2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 1).

2) PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SALUTE

- Nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della

salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022 (art. 4, comma 3).

- L'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai sensi dell'articolo 1, comma 430 della Legge 30 dicembre 2020, n.178, è estesa anche per l'anno 2022 (cfr. circolare federale n. 12730 del 5.1.2021).
- L'AIFA può prorogare e rinnovare, comunque non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni (art.4, comma 4).
- A decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 4, comma 4).
- È prorogata al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) e all'articolo 16, comma 1, lettera d) del D.lgs. 26 del 2014 relative al divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti (art. 4, comma 6).
- È prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. circolari federali nn. 12057 del 19.03.2020, 12215 del 6.05.2020), che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 4, comma 7).

3) PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA E DI ESAMI DI STATO

- Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, già prorogate dal D.L. 183/2020 (cfr. circolare federale n. 12748 del 13 gennaio 2021), sono prorogate fino al 31 marzo 2022 (art. 6, comma 4). In particolare, l'art. 6 del D.L. 22/2020 ai commi 1 e 2, ha previsto la possibilità, per il Ministro dell'Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune delle professioni regolamentate (tra cui quella di farmacista) e di svolgimento delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle predette professioni (cfr. circolari federali nn.12305 del 10.06.2020, 12140 del

10 aprile 2020, 12202 del 2 maggio 2020 e 12226 del 7 maggio 2020). Si rammenta che la nuova disciplina in materia di lauree abilitanti non riguarda i titoli conseguiti nel corrente anno accademico e le nuove regole necessitano di un decreto ministeriale attuativo.

* * *

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di conversione del decreto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)